

FIDEIUSSIONI

NON CONSUMATORI

Aggiornamento 6 aprile 2009



INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING

Informazioni sulla Banca

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Sede Legale Via Hoepli 10, 20121 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato € 104.000.000

Numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 00460870348 Partita IVA 06075800158

Codice ABI 3239.1

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5554 Socio Unico, Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Sito Internet: www.intesasanpaoloprivatebanking.it

Caratteristiche e Rischi tipici

Struttura e funzione economica

- **Fideiussione omnibus.** Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di servizi.
- **Fideiussione specifica.** Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce alla banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la banca dal debitore principale.
- **Fideiussione pro-quota senza vincolo di solidarietà.** Con il rilascio di questa garanzia, una pluralità di fideiussori garantisce alla banca l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale dividendosi, in base a quote indicate nell'atto di garanzia e senza vincolo di solidarietà tra loro, il rischio di insolvenza del debitore principale medesimo. Nel caso di inadempimento di uno dei fideiussori la quota dell'insolvente non viene ripartita a carico dei restanti fideiussori.
- **Fideiussione pro-quota con vincolo di solidarietà.** Con il rilascio di questa garanzia, una pluralità di fideiussori garantisce alla banca l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale dividendosi, in base a quote indicate nell'atto di garanzia e con vincolo di solidarietà tra loro, il rischio di insolvenza del debitore principale medesimo. Nel caso di inadempimento di uno dei fideiussori la quota dell'insolvente viene ripartita tra i restanti fideiussori in proporzione alla quota da ciascuno rispettivamente garantita.

Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, nel caso di inadempimento del debitore principale, fino all'importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione omnibus, ovvero con riferimento all'operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.

Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione.

Le fideiussioni possono essere rilasciate da persona fisica o giuridica a garanzia di operazioni creditizie concesse dalla banca sia a soggetti che non rivestono la qualità di consumatore sia a soggetti che rivestono tale qualità.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità che il garante sia chiamato a pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità che il garante debba rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (c.d. reviviscenza della garanzia).

Condizioni economiche

Non è prevista, a carico del fideiussore, l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia.

Condizioni contrattuali

CONDIZIONI COMUNI

Recesso dalla garanzia

E' facoltà del fideiussore recedere dalla garanzia con comunicazione scritta -a mezzo lettera raccomandata o telegramma- indirizzata alla Filiale della Banca destinataria della garanzia medesima ovvero al diverso indirizzo successivamente co-

FIDEIUSSIONI

NON CONSUMATORI

Aggiornamento 6 aprile 2009

municato dalla Banca, per iscritto, al fideiussore. La comunicazione scritta di recesso potrà essere altresì presentata direttamente alla suddetta Filiale. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione della comunicazione.

Il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere alla data di efficacia del recesso che di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti alla suddetta data.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore principale, il fideiussore può recedere dalla fideiussione senza che la Banca debba esercitare il recesso dal rapporto garantito, fermo restando l'obbligo del fideiussore di garantire il debito esistente alla data in cui il recesso medesimo è divenuto efficace, ivi compreso l'ammontare di assegni, ancora in circolazione, emessi dal debitore principale entro tale data.

Nel caso in cui l'operazione garantita sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

Permanenza dell'obbligazione del fideiussore

L'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore principale senza che la Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Invalidità dell'obbligazione garantita

La fideiussione si estende a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme erogate nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite.

Postergazione dei diritti del fideiussore

Ferma restando l'applicazione degli artt. 61, 62 e 63 del R.D. 16.3.42 n. 267 (Legge Fallimentare) in caso di assoggettamento a procedura concorsuale di un obbligato solidale, il diritto di regresso e di surroga spettante al fideiussore nei confronti del debitore principale, di coobbligati e di garanti, ancorché confideiussori, è da intendersi postergato nei confronti della Banca, finché il credito di quest'ultima verso il debitore principale non sia stato interamente estinto.

Fideiussione prestata da coniugi

Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la Banca può agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza della fideiussione sarà competente, oltre al Foro del luogo ove è ubicata la Filiale della Banca cui la fideiussione è indirizzata, anche quello dove ha Sede legale la Banca.

CONDIZIONI PARTICOLARI "FIDEIUSSIONE OMNIBUS" e "FIDEIUSSIONE SPECIFICA"

Efficacia della fideiussione

In presenza di più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito anche se le garanzie sono state rilasciate con un unico atto e le obbligazioni di alcuno dei garanti siano venute a cessare per qualsiasi causa od abbiano subito modificazioni, anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Reviviscenza della garanzia

Il fideiussore si obbliga a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Pagamento del fideiussore ed efficacia probatoria delle scritture della Banca

Il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio nonché, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale. Ai fini della determinazione del credito garantito fanno prova, anche nei confronti del fideiussore, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili che il debitore principale abbia già approvato ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385 od in altra forma.

CONDIZIONI PARTICOLARI FIDEIUSSIONE PROQUOTA CON VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Reviviscenza della garanzia

Il fideiussore, in proporzione alla quota garantita, si obbliga a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Vincolo di solidarietà

Nel caso di insolvenza di taluno dei fideiussori, i restanti fideiussori, anche in deroga all'art. 1947, 2° comma, Cod.Civ., risponderanno nei confronti della banca anche per la quota dell'insolvente che verrà tra gli stessi ripartita integralmente in proporzione alle quote rispettivamente garantite e, comunque, fino alla concorrenza dell'intero credito della Banca.

Pagamento del fideiussore ed efficacia probatoria delle scritture della Banca

Il fideiussore, in proporzione della quota garantita, è obbligato a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio nonché, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale. Ai fini della determinazione del credito garantito fanno prova, anche nei confronti del fideiussore, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili che il debitore principale abbia già approvato ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385 od in altra forma.

FIDEIUSSIONI**NON CONSUMATORI**

Aggiornamento 6 aprile 2009

CONDIZIONI PARTICOLARI FIDEIUSSIONE PROQUOTA SENZA VINCOLO DI SOLIDARIETA'**Reviviscenza della garanzia**

Il fideiussore, in proporzione alla quota garantita, si obbliga a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Vincolo di solidarietà

In presenza di più fideiussori ciascuno di essi risponde nei limiti pattuiti e senza vincolo di solidarietà con gli altri fideiussori, anche se le obbligazioni di alcuno dei garanti siano venute a cessare per qualsiasi causa od abbiano subito modificazioni, anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Pagamento del fideiussore ed efficacia probatoria delle scritture della Banca

Il fideiussore, in proporzione della quota garantita, è obbligato a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio nonché, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale. Ai fini della determinazione del credito garantito fanno prova, anche nei confronti del fideiussore, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili che il debitore principale abbia già approvato ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385 od in altra forma.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.

Per eventuali contestazioni, il fideiussore può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca.

Qualora l'Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di 60 giorni oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al fideiussore, o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il fideiussore può fare ricorso all'Ombudsman-Giurì bancario, qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tale organismo. Il Regolamento è a disposizione del fideiussore presso le filiali della Banca.

Per la soluzione delle controversie con la Banca, il fideiussore può inoltre presentare istanza all'organismo di conciliazione bancaria "Conciliatore Bancario" (costituito ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003). Il Regolamento dell'organismo è a disposizione del fideiussore presso le filiali della Banca.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Debitore principale	E' la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Fideiussore/Garante	E' la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore della banca
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Regresso	E' il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, dopo aver pagato quanto dovuto alla banca in base alla fideiussione rilasciata a favore della medesima
Surroga	E' il diritto del fideiussore di subentrare nei diritti che la banca vanta nei confronti del debitore principale, ivi comprese le garanzie, dopo aver pagato alla banca medesima quanto dovuto.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo